



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM

e, p.c.

Alle Organizzazioni sindacali del settore AFAM

Oggetto: Attuazione disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo integrativo nazionale Afam per l'a.a. 2019/2020 sottoscritto in data 11.12.2020.

Con la presente si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale integrativo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali del settore AFAM in data 11.12.2020 e relativo ai criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 72 del C.C.N.L del 16/2/2005 tra i singoli Istituti.

La scrivente Amministrazione ha infatti chiesto (note del 9 aprile e del 20 luglio 2021) un parere del Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'applicazione dell'art. 6 del citato accordo collettivo integrativo rispetto alle prestazioni aggiuntive rese dal personale tecnico-amministrativo nonché in ordine alla questione relativa all'applicabilità, alle risorse previste per la didattica aggiuntiva, della disciplina vigente in materia di limite di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alla prima questione, si evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere fornito in data 29.10.2021, ha condiviso l'orientamento già applicato dalle Istituzioni AFAM e sostenuto sia dal MUR sia dalle OO.SS. firmatarie del predetto accordo collettivo integrativo.

Ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, occorre, infatti, *“distinguere le attività aggiuntive e gli incarichi di coordinamento previsti dal comma 1”* dell'articolo 6, *“dal diverso istituto delle prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, ma riguardanti le medesime attività o mansioni svolte durante l'orario di lavoro e remunerate attraverso la maggiorazione oraria disciplinata al comma 2 dell'articolo 6. In tale ultima fattispecie è correttamente valutabile quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo laddove si specifica che la retribuzione accessoria è legittimamente erogata solo laddove si verifichi una prestazione lavorativa oltre l'orario d'obbligo certificata mediante sistemi di rilevazione automatica delle presenze”*.

Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze *“è dell'avviso che l'articolo 6 del CCNI dell'11 dicembre 2020 possa prevedere sia prestazioni aggiuntive ovvero incarichi di coordinamento da svolgersi essenzialmente durante l'orario di servizio, sia pure caratterizzate da un particolare impegno ovvero dall'intensificazione dei quotidiani ritmi lavorativi, cui si applica il comma 1 del medesimo articolo, sia prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, remunerate con le indennità orarie previste dal comma 2 ovvero con importi maggiorati in sede di contrattazione integrativa d'istituto per attività che si svolgano in orari notturni e/o festivi, ai sensi del comma 3. In tale ipotesi trova correttamente rilievo quanto previsto dal successivo comma 4, ai sensi del quale*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

le prestazioni orarie aggiuntive non possono essere retribuite ove non certificate mediante sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze”.

Ciò premesso, prosegue il Ministero dell'economia e delle finanze, *“occorre comunque evidenziare che, con riferimento alle prestazioni aggiuntive di particolare impegno ovvero agli incarichi di coordinamento da svolgersi durante l'orario di servizio, in concreto è necessario, ai fini della legittimità della relativa erogazione economica, che le singole istituzioni, a cura dell'organo preposto, provvedano alla verifica dell'effettivo svolgimento delle predette prestazioni, anche in termini di miglioramento quantitativo o qualitativo dei servizi resi ovvero provvedano alla misurazione del grado di realizzazione dei risultati attesi e alla valutazione dell'attività svolta”.*

Con riferimento al secondo quesito sottoposto al MEF, relativo all'applicabilità, alle risorse previste per la didattica aggiuntiva, della disciplina vigente in materia di limite di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere reso in data 29.11.2021, ha preliminarmente confermato quanto sostenuto dal MUR riconoscendo che *“le risorse dedicate alla didattica aggiuntiva, strettamente correlate all'andamento dell'offerta formativa, si caratterizzano essenzialmente per la variabilità derivante dall'andamento della contribuzione studentesca che determina la necessità, di anno in anno, di adeguare la proposta didattica”.* Di conseguenza, *“considerata la necessità di superare i dubbi interpretativi sorti con riferimento al finanziamento della didattica aggiuntiva”*, si deve ritenere che *“le risorse derivanti dalla contribuzione studentesca debbono comunque confluire nel fondo d'Istituto ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del CCNL 16.2.2005, citato, ed essere oggetto di specifica disciplina negoziale integrativa, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del medesimo CCNL.”*

Quanto infine al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il MEF *“ritiene che le risorse confluite nel fondo della singola istituzione, derivanti dalla contribuzione studentesca e proprio in ragione della loro provenienza esterna al trasferimento statale, possano ritenersi non assoggettabili a detto limite in quanto non derivanti dal finanziamento a carico del bilancio statale, ferma restando la verifica del Collegio dei Revisori dei Conti delle istituzioni AFAM ai fini del previsto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001”.*

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano